

# Riunione presso Regione Basilicata su smaltimento effluenti liquidi dell'impianto COVA presso TECNOPARCO di Pisticci

26.01.2015



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)




**Impianto COVA  
(attività lavorativa con  
materie radioattive  
naturali)**

**Effluenti liquidi**



## *Inquadramento normativo*



## **Art. 10-bis - Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione:

[...]

- c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
- d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;

[...]



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)



## **Art. 10-ter - Obblighi dell'esercente**

[...]

3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato 1-bis, [...] l'esercente effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate [...].

Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo.

Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente è tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, [...]. Nel caso in cui risulti superato l'80 per cento del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente è tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni [...]



## **Art. 10-ter - Obblighi dell'esercente (cont.)**

[...]

5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, I livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all'attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.



## **Art. 10-quater – Comunicazioni e relazioni tecniche**

In caso di superamento dei L.d.A. gli esercenti inviano, entro un mese, comunicazione a:

- ARPA/APPA
- organi del SSN competenti per territorio
- Direzione Territoriale del lavoro (trasmissione dati al Ministero del lavoro per l’inserimento in un archivio nazionale)

Dati forniti su richiesta alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

## Art. 10-quinquies - Livelli di azione

[..]

6. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d) [..], se dall'analisi di cui all'articolo 10-ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora, nonostante l'applicazione di tali misure, l'esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti previsti dagli stessi capi.



## **Art. 10-quinquies - Livelli di azione (cont.)**

[..]

8. Nel caso in cui risulta che l'esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della popolazione non supera i livelli di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente esegue un controllo radiometrico, qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano far presumere una variazione significativa del quadro radiologico.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

## 1. Elenco delle attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c) e d):

[..]

f) estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, per quanto concerne presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori.

[..]

## 4. Livelli di azione

[..]

b) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d) [..] il livello di azione per i lavoratori e' fissato in termini di 1 mSv/anno di dose efficace. In questo livello di azione non si tiene conto dell'eventuale esposizione a radon derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive dell'ambiente su cui viene svolta l'attivita' lavorativa [..]

c) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico e' fissato in termini in 0,3 mSv/anno di dose efficace.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

# *..in sintesi*

**Attività ENI – rientra tra le attività di cui al D. Lgs. n. 230/1995 All. 1-bis**

**Obblighi esercente: effettuare valutazione preliminare delle esposizioni (art. 10-ter) avvalendosi di un esperto qualificato**

**Se valutazioni relative a  
dose efficace ai lavoratori  
e persone del pubblico  
(di cui art. 10-quinquies e  
Allegato I-bis)**

- a)  $< 80$  % L.d.A.: ripetizione triennale delle valutazioni (controllo radiometrico)**
- b)  $80\% < \text{L.d.A.} < 100\%$ : ripetizione in anno successivo delle misure o delle valutazioni**
- c)  $> \text{L.d.A.}$ : adozione, avvalendosi di EQ dei provvedimenti idonei a ridurre le concentrazioni o l'esposizione al di sotto del L.d.A**



## ENI: “Relazione di radioprotezione riguardante lo smaltimento delle acque di produzione del COVA”

La “*relazione di radioprotezione riguardante lo smaltimento delle acque di produzione del COVA*” fornisce una valutazione dell’esposizione delle persone del pubblico in relazione a :

- Trasporto delle acque di reiniezione e conferimento a Tecnoparco;
- Produzione dei fanghi nel processo di trattamento delle acque;
- Immissione delle acque prodotte dall’impianto di trattamento del Tecnoparco nel fiume Basento.

Le valutazioni si basano sul risultato di analisi di laboratorio effettuate su campioni di acque prodotte dall’impianto.

### *Valutazione ISPRA*

*Le valutazioni della relazione, effettuate tenendo conto delle indicazioni riportate in apposite pubblicazioni tecniche dell’U.E., indicano che i valori di dose efficace sono ben al di sotto dei livelli di azione fissati dalla normativa vigente.*

*Tali risultanze sono coerenti con le misure radiometriche ambientali dell’ARPAB.*



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)